



## *Procura della Repubblica di Brindisi*

Prot. n. 12186 /2023

Al Questore di  
*Brindisi*  
Al Comandante Provinciale CC di  
*Brindisi*  
Al Comandante Provinciale G.d.F. di  
*Brindisi*  
Al Comandante della Capitaneria di Porto di  
*Brindisi*  
Al Dirigente della Squadra Mobile di  
*Brindisi*  
Al Comandante del R.O.N.I./CC di  
*Brindisi*  
Al Comandante del Nucleo di Polizia Economica  
Finanziaria - G.d.F. di  
*Brindisi*  
Al Dirigente della Polizia di Frontiera di  
*Brindisi*  
Al Dirigente della Sezione Polizia Stradale di  
*Brindisi*  
Al Comandante del Gruppo/G.d.F. di  
*Brindisi*  
Ai Dirigenti dei Commissariati P.S. di  
*Mesagne e Ostuni*  
Ai Comandanti delle Compagnie CC di  
*Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni*  
Al Comandante del N.A.S./CC di  
*Taranto*  
Al Sig. Comandante del N.O.E./CC di  
*Lecce*  
Ai Comandanti delle Compagnie e Tenenza G.d.F. di  
*Francavilla Fontana, Fasano, Ostuni e San Pietro*  
*Vernotico*  
Al Comandante della Sezione Operativa Navale  
G.d.F. di  
*Brindisi*

Ai Comandanti delle Polizie Locali di  
*Brindisi e dei Comuni della Provincia*  
Al Comandante del Gruppo CC/Forestale di  
*Brindisi*  
Al Direttore Casa Circondariale di  
*Brindisi*  
Al Direttore della Circoscrizione Doganale di  
*Brindisi*  
Al Dirigente di A.R.P.A. Puglia di  
*Brindisi*  
Al Direttore del Dipartimento Prevenzione presso  
ASL/BR di  
*Brindisi*  
Al Dirigente dello Spesal presso ASL/BR di  
*Brindisi*  
Al Responsabile della Polizia Postale di  
*Brindisi*  
Ai Responsabili Aliquote della  
Sezione P.G.  
*SEDE*

Oggetto: nuova sanzione penale di cui all'art. 255 del D. L.vo n. 152/2006.

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica Antonio Negro, in intesa con il Procuratore Antonio De Donno, evidenzia che con la legge n. 137/23 di conversione del D.L. n. 105/23 è stato novellato l'art. 255/1° comma del D. L.vo n. 152/2006, prevedendo una nuova sanzione penale per la condotta di abbandono e/o deposito di rifiuti in violazione degli artt. 192/1° e 2° comma, 226/2° comma e 231/1° e 2° comma dello stesso decreto.

Ebbene, tale contravvenzione rientra certamente tra quelle estinguibili ex artt. 318/bis e ss. del citato decreto, e pertanto Arpa Puglia adeguerà il suo prontuario relativo alle prescrizioni da impartire ai contravventori, che poi saranno allegati alla direttiva di questo Ufficio riguardante la suddetta procedura di estinzione.

**Si evidenzia, infine, la permanente efficacia delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15/1° comma, lett. f) e f-bis), C.d.S. Quindi le condotte, ivi descritte e sanzionate, di depositare rifiuti sulle strade e/o di gettare rifiuti dai veicoli sono soggette solo a sanzione amministrativa ex art. 9 della legge n. 689/1981, trattandosi di disposizioni speciali in relazione al luogo in cui vengono depositati (le strade come definite dall'art. 2 del C.d.S.) e/o al mezzo (veicoli ex artt. 46 e ss. C.d.S.) dal quale sono gettati rifiuti.**

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Brindisi, 11 novembre 2023

*Il Procuratore Aggiunto della Repubblica*

*Antonio NEGRO*

